

Polizza Multirischi per scuole Italiane

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group

Iscritta all'albo imprese IVASS al n. I-00089

Prodotto: **AmbienteScuola**



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

AmbienteScuola è il prodotto assicurativo dedicato alle scuole italiane pubbliche e parificate di ogni ordine e grado che tutela dai rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica delle scuole, degli alunni e degli operatori scolastici. In particolare, prevede le seguenti coperture: Responsabilità Civile, Infortuni, Altri danni ai beni, Perdite pecuniarie e Tutela legale. È un'assicurazione collettiva stipulata dalla scuola (contraente/assicurata) che raccoglie le adesioni degli aderenti (assicurati): alunni, partecipanti a corsi serali ed operatori scolastici.

Che cosa è assicurato?

La polizza prevede le seguenti garanzie:

- ✓ **Responsabilità Civile:**
 - verso terzi (RCT), tiene indenne la scuola dal risarcimento dovuto per i danni causati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose conseguenti ad un fatto accidentale verificatosi in ambito scolastico;
 - verso i prestatori di lavoro subordinato (RCO): tiene indenne la scuola dal risarcimento dovuto in caso di infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti e dai lavoratori subordinati.
- ✓ **Infortuni:** prevede indennizzi a favore degli alunni e del personale in caso di infortuni subiti in ambito scolastico che determinano morte o invalidità permanente. Sono inoltre previsti altri indennizzi tra cui: rimborso spese mediche da infortunio, diaria per ricovero, diaria per ingessatura.
- ✓ **Altri Danni ai Beni:**
 - Garanzia Bagaglio, assicura il bagaglio in caso di furto, rapina e scippo durante visite guidate o gite;
 - Garanzia effetti personali a scuola, assicura gli oggetti personali in caso di furto, rapina, scippo e danneggiamento.
- ✓ **Perdite Pecuniarie** che prevede coperture a favore di:
 - Istituto Scolastico, per risarcimento danni subiti al veicolo a motore del revisore dei conti o del dipendente in missione, furto e rapina subiti dal dipendente autorizzato o dal genitore nel trasporto di valori;
 - Alunni, per rimborso quota di iscrizione a viaggi organizzati in caso di malattia improvvisa, eventi eccezionali o morte di un familiare.
- ✓ **Tutela Legale:** rimborsa le spese legali sostenute dagli assicurati (scuola, alunni, operatori scolastici) in sede stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei propri diritti relativamente ad eventi verificatisi nell'ambito dell'attività scolastica. La gestione dei sinistri di Tutela Legale è affidata a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

Per ciascuna garanzia, l'Impresa indennizza i danni fino agli importi massimi (cd. Massimali/limiti indennizzo) riportati nell'Allegato alla Polizza denominato "Sinottico delle prestazioni di Polizza", in funzione della Variante prescelta dal Contraente.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Per la garanzia Infortuni, le persone di età superiore ad 80 anni, le persone affette da alcolismo e/o tossicomanie.
- ✗ Per la garanzia Responsabilità Civile, non sono considerati terzi i dipendenti della scuola e gli altri soggetti che abbiano un rapporto di lavoro per cui sia obbligatoria la copertura INAIL e che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Responsabilità civile.** Sono esclusi i danni: alle cose tenute in consegna o custodia; derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili; da furto; causati da esplosioni/radiazioni atomiche; inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; a condutture, impianti sotterranei, fabbricati e a cose in genere, derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, cagionati da veicoli a motore; perdita di dati elettronici causati da virus o attività svolta via internet; danni morali, da molestie sessuali e/o abusi sessuali; da diffamazione; per sequestri di persona; prodotti chimici, tossici e pericolosi; per contagio da poliomielite, meningite cerebro-spinale, H.I.V.; (AIDS) ed epatite virale e malattie in genere; da responsabilità professionali mediche; da terremoti, eruzioni vulcaniche od inondazioni e fenomeni naturali connessi; da atti violenti commessi da Stati, organizzazioni politiche e sfilate; danni da amianto; campi elettromagnetici; difetti; crolli di edifici cui l'assicurato sia proprietario o affittuario e risponda civilmente.
- ! **Infortuni.** Sono esclusi gli infortuni derivanti da: uso e guida di mezzi aerei; guida di mezzi di locomozione subacquee; esercizio, anche occasionale, dei seguenti sport: pugilato, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di guida patentata, salti dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, speleologia; partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale ed attività sportive avente carattere professionistico/semiprofessionistico.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Infortunati.** Sono inoltre esclusi gli infortuni derivanti da: ubriachezza, abuso di psicofarmaci; uso non terapeutico di stupefacenti; reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; contaminazione biologica o chimica connessa ad atti di terrorismo; partecipazione ad esercitazioni militari ed inoltre guerra, ostilità, invasione, rivoluzione, insurrezione, guerra civile, potere militare; nel caso in cui l'Assicurato sia colto dagli eventi bellici mentre si trova in un Paese fino ad allora in pace, la garanzia resta valida per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità; alluvioni, eruzioni vulcaniche od inondazioni e fenomeni naturali connessi; trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
- ! **Altri danni ai beni.** La **garanzia bagaglio** non opera per: negligenza o incuria dell'Assicurato; danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui; i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto; i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto; i danni dovuti al contatto con sostanze liquide; i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura; i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo; i danni verificatisi quando il bagaglio sia lasciato a bordo di auto o motoveicoli. Sono inoltre esclusi: la borsa da passeggio e gli oggetti personali in essa normalmente contenuti: portafogli, portachiavi, portadocumenti, accessori ecc.; il denaro, in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cataloghi, souvenir, oggetti d'arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi; gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati; le apparecchiature foto-cine-ottiche e loro accessori, se consegnati al vettore aereo; i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti; i beni acquistati durante il viaggio; i beni di consumo, intendendosi a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;

i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all'Assicurato; il furto del bagaglio lasciato nella tenda da campeggio. In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto "valore affettivo" che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l'Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi. Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all'interno dei veicoli.

La **garanzia effetti personali a scuola** non opera per: i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura; attrezzature professionali; gli oggetti di metallo prezioso, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati le apparecchiature foto-cine-ottiche e loro accessori; i beni di consumo, intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc. In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto "valore affettivo" che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l'Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi. Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all'interno di veicoli.

- ! **Perdite pecuniarie:** La garanzia non opera in presenza di analoga copertura assicurativa. Per Malattia improvvisa, eventi eccezionali e decesso di un familiare la garanzia non opera se la denuncia del sinistro va oltre il settimo giorno.
- ! **Tutela legale:** La garanzia è esclusa per: danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; materia fiscale e amministrativa, controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, aerei ed imbarcazioni, operazioni relative all'acquisto o costruzione di beni immobili; controversie civili per inadempimenti contrattuali propri o di controparte; acquisto di beni mobili registrati; vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; procedimenti innanzi alla Corte dei Conti per colpa grave; vertenze tra persone assicurate con la stessa Polizza; se il conducente non è in possesso di patente o non abilitato alla guida, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; se il veicolo è usato in difformità dall'immatricolazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura è valida nel mondo intero.



Che obblighi ho?

Il Contraente (scuola) ha il dovere di:

- se aderisce la totalità degli alunni e del personale scolastico, dichiarare il numero delle persone da assicurare (aderenti) entro 30 giorni dalla decorrenza della copertura;
- se non aderisce la totalità degli alunni e del personale scolastico, fornire l'elenco nominativo delle persone da assicurare (aderenti);
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare per iscritto all'Impresa ogni aggravamento del rischio.

Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della copertura assicurativa.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Aderente ha il dovere di:

- per la garanzia Altri Danni ai Beni: sporgere denuncia alle Autorità competenti e trasmetterla all'Impresa per il tramite dell'Intermediario (AmbienteScuola S.r.l.);
- per la garanzia Tutela Legale: denunciare il caso assicurativo a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro;
- per le restanti garanzie: darne avviso all'Intermediario (AmbienteScuola S.r.l.) tramite internet, mediante l'apposito applicativo presente all'area riservata del sito www.ambientescuola.it, entro 30 giorni dal sinistro, o da quando ne ha avuto conoscenza, o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.



Quando e come devo pagare?

Il premio complessivo dovrà essere corrisposto in unica soluzione dal Contraente ad AmbienteScuola S.r.l. entro 30 giorni dall'emissione della Polizza/appendice tramite bonifico bancario o postale. Il premio annuo unitario relativo ad ogni persona assicurata (aderente) è indicato in Polizza.

Il premio è comprensivo di imposte e delle provvigioni riconosciute all'Intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza e/o nel documento di Copertura Provvisoria inviato alla scuola dall'Intermediario e finisce alla scadenza pattuita senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta; per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova Polizza.

È possibile stipulare il contratto per durate pluriennali.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto di durata pluriennale è facoltà delle parti di disdire il contratto stesso a ciascuna scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi all'Intermediario (AmbienteScuola S.r.l.) o all'Impresa, almeno 30 giorni prima dalla scadenza della polizza.